

Documento sulle rendite

(in vigore dal 1/6/2017)

A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'Aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.

L'Aderente, in luogo della rendita vitalizia immediata, può richiedere l'erogazione delle prestazioni in una delle forme di seguito indicate:

- rendita certa per 5 anni e successivamente vitalizia: la rendita viene corrisposta all'Aderente, finché è in vita, ovvero alle persone da lui designate - fino al quinto anniversario della data di pensionamento - se si verifica il decesso dell'Aderente prima di tale anniversario;
- rendita certa per 10 anni e successivamente vitalizia: la rendita viene corrisposta all'Aderente, finché è in vita, ovvero alle persone da lui designate - fino al decimo anniversario della data di pensionamento - se si verifica il decesso dell'Aderente prima di tale anniversario;
- rendita vitalizia reversibile: la rendita viene corrisposta all'Aderente, finché lo stesso e la persona preventivamente designata quale secondo Assicurato sono entrambi in vita, e successivamente - nella misura, totale o parziale, prestabilita – all'assicurato superstite finché è in vita.

Determinazione dell'ammontare della rendita

L'importo della rendita vitalizia si ottiene dividendo la posizione individuale maturata alla data di pensionamento, diminuita della parte di prestazione eventualmente da erogare sotto forma di capitale, per il coefficiente di conversione in rendita in vigore alla data di accesso alla prestazione, relativo al tipo di rendita ed alla rateazione prescelte. I coefficienti di conversione attualmente in vigore sono riportati nelle Tabelle A, B e C all'interno delle condizioni generali di contratto. A richiesta dell'Aderente vengono comunicati anche i coefficienti per la conversione in una rendita vitalizia reversibile, appositamente determinati in funzione dell'età del secondo Assicurato nonché della misura di reversibilità richiesta. I coefficienti di conversione del capitale in rendita determinano l'importo della rendita annua assicurata iniziale.

Erogazione della rendita

La rendita è erogata in via posticipata, secondo la rateazione prescelta dall'Aderente (mensile, trimestrale, semestrale, annuale). Il pagamento della rendita viene effettuato dalla Compagnia mediante accredito su conto corrente bancario intestato all'avente diritto, alla scadenza delle rate convenute.

Rivalutazione della rendita

Durante il periodo di erogazione, la rendita si rivaluta annualmente come di seguito indicato.

La misura annua minima di rivalutazione garantita per il periodo di corresponsione della rendita, viene comunicata all'Aderente alla data di accesso alla prestazione pensionistica e non può essere inferiore a quella minima garantita dalla Compagnia, in quel momento, per il periodo di accumulo.

A. Gestione Separata

Durante la fase di erogazione della rendita, la Compagnia riconosce una rivalutazione annua della prestazione assicurata sulla base del rendimento di una specifica gestione patrimoniale, denominata "ALFIERE", separata dalle altre attività della Compagnia e disciplinata da apposito Regolamento riportato nelle condizioni generali di contratto.

B. Rendimento attribuito

La Società determina, ad ogni anniversario della data di pensionamento, il rendimento annuo da attribuire al contratto, che è pari al rendimento annuo dalla Gestione Separata ALFIERE, calcolato con le modalità indicate all'articolo 3 del relativo Regolamento con riferimento al periodo di 12 mesi che si conclude alla fine del terzo

mese che precede quello nel quale cade la data di rivalutazione considerata, diminuito di una commissione annua di gestione pari ad un punto percentuale.

C. Misura della rivalutazione

La misura annua di rivalutazione è pari al rendimento annuo attribuito. Viene comunque garantita la misura annua minima di rivalutazione comunicata all'Aderente, alla data di accesso alla prestazione pensionistica.

D. Rivalutazione della rendita

Ad ogni anniversario della data di pensionamento, la rendita da corrispondere nell'anno seguente viene rivalutata nella misura annua di rivalutazione definita al precedente punto C.

Facoltà di conversione in una rendita di maggiore importo iniziale

L'Aderente può chiedere – contestualmente alla scelta della modalità di corresponsione della rendita - che la misura annua minima di rivalutazione garantibile durante il periodo di erogazione della rendita venga convertita in tasso tecnico di interesse riconosciuto, in via anticipata, in aumento dell'importo iniziale della rendita.

In tal caso, in luogo della misura di rivalutazione prevista al precedente punto C. si applica la minor misura che si ottiene scontando per il periodo di un anno, al tasso tecnico di interesse già precontato nel calcolo dell'importo iniziale della rendita, la differenza - se positiva - fra il rendimento annuo attribuito ed il suddetto tasso tecnico.

Modalità di richiesta della rendita

L'erogazione della rendita deve essere richiesta in forma scritta dall'Aderente. Per maggiore semplicità, l'Aderente può utilizzare l'apposito modulo, allegato alle Condizioni generali di contratto (mod. Liq 21PR-0107) e disponibile presso l'intermediario, ed inviarlo, unitamente alla documentazione indicata nel modulo stesso, a: CBA VITA S.p.A. -Via Vittor Pisani, 13 - 20124 Milano.